



Comune di Fratte Rosa

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 20 del 30-09-20

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio comunale convocato a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano all'appello nominale i Consiglieri Sigg:

AVALTRONI ALESSANDRO	P	CARBONARI DANILO	P
MASSI MARZIO	P	PAGINI TOMMASO	A
TORRISI ROSA	P	BONIFAZI MARIO	A
BERTI EMMA	P	GUIDUCCI EDMONDO	P
GORETTI DANIELE	P	SOGGIN LUCA	P
BERTI MATTEO	P		

Assegnati N.11 | In carica N.11 | Presenti N. 9 | Assenti N. 2

Assume la presidenza il Sig. AVALTRONI ALESSANDRO in qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. a) D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il Presidente, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta, designa quali scrutatori i Sigg.:

BERTI EMMA
GORETTI DANIELE
BERTI MATTEO

ed invita gli intervenuti ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (iuc) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, **ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)**, e l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima legge 27 dicembre 2019, n. 160 "bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" (pubblicata in gu serie generale n.304 del 30-12-2019 - suppl. ordinario n. 45) ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 33 del 30.09.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento TARI, pubblicata sul portale del federalismo in data 10-11-2014, che resta di fatto applicabile per specifica disposizione normativa come sopra riportata;

VISTO che il regolamento suddetto è stato modificato con i seguenti atti:

- Delibera di consiglio comunale n. 12 del 28 aprile 2016;

con le quali sono state, tra l'altro, approvate disposizioni regolamentari integrative;

RITENUTO opportuno provvedere alla redazione del nuovo testo Regolamentare allo scopo di aggiornare le disposizioni normative e coordinare in un unico testo le modifiche al testo originario;

VISTA la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", **Art. 57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe.** Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico":

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) **al comma 652**, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: **«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»**;

NUOVO TESTO NORMATIVO

COMMA 652 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

*Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, **per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,** l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.* **VISTA** la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", **Art. 57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione del piano economico finanziario e delle tariffe.** Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico":

2. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilita' sociale, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri provvedimenti, le modalita' attuative, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, convertito, con modificazioni, con la **LEGGE DI 24 APRILE 2020, N. 27** «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.». (GU n.110 del 29-4-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) - **Articolo 107 "Differimento di termini amministrativo-contabili"**, il quale prevede, tra l'altro:

- **COMMA 5. I COMUNI POSSONO, IN DEROGA** all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, **APPROVARE LE TARIFFE DELLA TARI E DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA ADOTTATE PER L'ANNO 2019, ANCHE PER L'ANNO 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 puo' essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale **"Gli enti locali deliberano le TARIFFE E LE ALIQUOTE relative ai tributi di loro competenza ENTRO LA DATA FISSATA DA NORME STATALI PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.** Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388 secondo il quale **"IL TERMINE PER DELIBERARE** le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, **E PER L'APPROVAZIONE DEI REGOLAMENTI RELATIVI AI TRIBUTI LOCALI,** è stabilito **ENTRO LA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.** I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione";

VISTO il DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, convertito, con modificazioni, con la **LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77** «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.». (GU n. 180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25) - **Articolo 106 – comma 3 bis** il quale prevede, per l'esercizio 2020, **CHE IL TERMINE PER LA DELIBERAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE** di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 **È DIFFERITO AL 30 SETTEMBRE 2020;**

DATO atto che è stato richiesto il rilascio del parere al Revisore dei Conti, e che lo stesso verrà allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la correttezza amministrativa, reso dal responsabile di servizio, ex artt. 49, 1^a comma e 147 bis, 1^a comma, T.U.E.L.;

ATTESO che, sulla presente deliberazione, il Responsabile Servizi Finanziari, rag. Gabriella Franceschetti, ha espresso, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile;

SI PROPONE

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE** l'allegato Regolamento per la disciplina TARI (tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti) da applicarsi a far data dal 1° gennaio 2020;
- 3) **DI STABILIRE, con valore regolamentare, ed esclusivamente per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza coronavirus,** le seguenti scadenze di versamento della TARI:
 - **1^a rata versamento ACCONTO entro il 30-11-2020**
 - **2^a rata versamento ACCONTO entro il 31-12-2020**
 - **3^a rata versamento SALDO entro il 31-01-2021**
- 4) **DI STABILIRE, con valore regolamentare, ed esclusivamente per l'anno 2020, l'Esenzione Temporanea dalla TARI per il periodo dal 1° marzo 2020 al 15 maggio 2020 (mesi 2,5) per le UTENZE NON DOMESTICHE,** in quanto utenze maggiormente colpite dai provvedimenti emergenziali coronavirus, con imputazione della somma previsionale di € 6.000,00 a carico delle altre risorse di bilancio, da ricomprendere nelle Agevolazioni di cui all'Art. 25. "Ulteriori riduzioni ed esenzioni" dell'allegato Regolamento;
- 5) **DI STABILIRE, con valore regolamentare, per gli "Agriturismi", la riduzione tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 10% della tariffa prevista per la categoria "Alberghi senza ristorazione"** nel rispetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 1162 del 19 febbraio 2019;
- 6) **DI PUBBLICARE il presente atto deliberativo** sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, **entro il 28 ottobre 2020**; per tale finalità tali atti saranno inseriti **entro il termine del 14 ottobre 2020**, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 7) **DI DICHIARARE** l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, 4^a comma del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, a seguito di votazione espressa per alzata di mano

IL SINDACO

Procede all'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno.

Non essendovi interventi da parte dei consiglieri, il Sindaco pone in votazione la proposta di delibera sopra riportata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli allegati pareri richiesti ed espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, risultanti nell'allegato documento;

CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano

PRESENTI	n. 9
ASTENUTI	==
VOTANTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	==

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta sopra riportata.

Inoltre, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI UNANIMI, resi in forma palese per alzata di mano

PRESENTI	n. 9
ASTENUTI	==
VOTANTI	n. 9
VOTI FAVOREVOLI	n. 9
VOTI CONTRARI	==

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L. ex D. Lgs. 267 del 18.8.2000.

COMUNE DI FRATTE ROSA
Provincia di Pesaro e Urbino

Allegato alla Deliberazione
C.C. n. **20** del 30.09.2020

PROPOSTA N. 20 DEL 24/09/2020 SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI (TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA
DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI) ANNO 2020.

PARERI OBBLIGATORI

(Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e dell'art. 147-bis, comma 1 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole.

Fratte Rosa, li 24/09/2020

IL RESPONSABILE AREA CONTABILE
Rag. Gabriella Franceschetti

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole

Fratte Rosa, li 24/09/2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Gabriella Franceschetti

COMUNE DI FRATTE ROSA
Provincia di Pesaro e Urbino

**Regolamento per la disciplina Tributo diretto alla
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
(TARI)**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 33 del 30 settembre 2014
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28 aprile 2016
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30 settembre 2020

INDICE
Regolamento TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti)

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del Tributo
- Art. 6 - Soggetti passivi
- Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10 - Superficie degli immobili
- Art. 11 - Costo di gestione
- Art. 12 - Determinazione della Tariffa
- Art. 13 - Articolazione della Tariffa
- Art. 14 - Periodi di applicazione del Tributo
- Art. 15 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16 - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19 - Scuole statali
- Art. 20 - Tributo giornaliero
- Art. 21 - Tributo provinciale
- Art. 22 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 26 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 27 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 28 - Versamenti
- Art. 29 - Poteri del Comune
- Art. 30 - Accertamento
- Art. 31 - Sanzioni
- Art. 32 - Interessi
- Art. 33 - Rimborsi
- Art. 34 - Somme di modesto ammontare
- Art. 35 - Contenzioso
- Art. 36 - Entrata in vigore
- Art. 37 - Clausola di adeguamento

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1 commi dal 641 al 668 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e ss.mm., in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 del citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm..
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1999, N. 158, oltre alle disposizioni, in quanto applicabili, della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.443/2019 "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", e deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n.444/2019 "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" e smi.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini stradali, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e dei rifiuti di origine cimiteriale.
2. Il servizio, che sarà impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale ed assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di Igiene Urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
4. Si definisce "rifiuto", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
5. **Sono rifiuti urbani** ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree Verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - i) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.

6. **Sono rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Dlgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il Tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del Tributo

1. Presupposto per l'applicazione del Tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

L'occupazione o la conduzione di un locale si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio e finché queste condizioni permangono e comunque, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Si intendono per (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

a) *locali*:

- le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tutti i lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- il vano scala interno alla singola abitazione;
- i posti macchina coperti ad uso esclusivo.

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 Cc. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il Tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in Comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 cc. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - c) le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;
 - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, legnaie e simili;
 - e) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività dell'azienda agricola; sono, invece, assoggettate a Tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;
 - f) le aree scoperte adibite a verde e i cortili esterni di abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - g) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'art.14 , c.3 del D.L. 6 dicembre 2011;
 - h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili anche di proprietà privata, che svolgano servizio di apertura al pubblico;
 - i) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50;
 - l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di

lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

m) balconi e terrazzi scoperti.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Non sono, pertanto, soggette a tassa:

a) le aree di produzioni di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione; variato con conversione D.L. 16/2014

b) le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

c) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge.

Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	50%
AUTOCARROZZERIE	60%

AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	40%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE-CERAMICHE (produzione)	50%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	40%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa Nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833f1978)	20%
CONCERIE -TINTORIE PELLI -LAVORAZIONE MATERIE PLASTICHE E VETRORESINA	25%
LOCALI DELL'INDUSTRIA CHIMICA PER LA PRODUZIONE DI BENI E PRODOTTI	40%
LOCALI DELL'INDUSTRIA TESSILE	10%
OSPEDALI E CASE DI CURA	10%
ATTIVITA' DI MARMISTA E LAVORAZIONI SIMILARI	50%
AUTOLAVAGGI, AURORIMESSAGGI	40%

La disposizione è prevista dal comma 682 lettera a) punto 5 della normativa TARI, il quale prevede che "Con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina", tra l'altro:

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), e, nei casi in cui sia possibile definirla oggettivamente, la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente mediante presentazione al Comune della copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD e FORMULARI).

Art. 10. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al Tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-*bis*, del Dl. 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Dpr. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Relativamente all'attività di accertamento il Comune, fino al completo allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-*bis*, del Dl. 6 dicembre 2011 n. 201, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano considera come superficie assoggettabili alla Tari quelle calpestabili.
4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
5. La superficie complessiva è arrotondata al mq. superiore se la parte decimale è maggiore di m. 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Art. 11. Costo di gestione

1. La Tari deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Dlgs. n. 36/03 e s.m.i., ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e relativi allegati, redatti, validati ed approvati dalle autorità ed enti competenti entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito, e tenuto conto, in quanto applicabile, della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019 "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021". .

Art. 12. Determinazione della Tariffa

1. La Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, oltre alle disposizioni, in quanto applicabili, della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 n. 443/2019

“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” e smi.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 3, per l’anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell’ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio comunale e pubblicata nei termini sul Portale del Federalismo Fiscale.

Art. 13. Articolazione della Tariffa

1. La tariffa è composta da una **quota fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una **quota variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di **utenza domestica** e di **utenza non domestica**.

3. L’**insieme dei costi** da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione potenziale di rifiuti delle due fasce. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, all. 1 del D.P.R. 158/1999; Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l’adozione dei coefficienti di cui all’allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

Art. 14. Periodi di applicazione del tributo

1. La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio

vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Dpr. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della Tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Dpr. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della Tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 16. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. **Devono comunque essere dichiarate** le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, siano dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio le colf, le badanti, etc.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della Tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi di cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il tributo è dovuto per intero, per il numero di componenti pari a quello indicato nella sottostante tabella:

Tabella A		
Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
da	a	
per superfici inferiori o uguali a 150 metri quadrati		1
per superfici oltre 150,10		2

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Possono essere considerati pertinenziali alla Abitazione, e pertanto ad essa collegati, i locali classificati nelle categorie catastali C/2 e C/6, con esclusione di locali nel gruppo catastale "A".

categorie catastali C/1 – A/10 – C/3 e tutte le categorie del gruppo D; non sono collegabili alla Abitazione, di norma, i locali pertinenziali collocati ad una distanza maggiore di 100 (cento) metri dall'Abitazione, salvo adeguata dimostrazione di pertinenzialità.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in UNA unità, ovvero ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente del nucleo familiare.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo **occupate da due o più nuclei familiari** la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare è responsabile del tributo ed è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al **1° gennaio dell'anno di riferimento** o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni, intervenute successivamente, avranno efficacia **a partire dallo stesso giorno dell'evento** comportante variazione nel numero degli occupanti.

8. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal DPR 158/99, in sei categorie da 1 a 6 componenti e oltre, il nucleo familiare.

Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le Tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Dpr. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Dpr. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della Tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato I del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato I del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche Ateco adottata dall'Istat o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta previo sopralluogo.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La Tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la Tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 19. Scuole statali

1. La Tari dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-*bis*, del Dl. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente Tari.

Art. 20. Tributo giornaliero

1. La Tari si applica in base a Tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la Tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Tributo annuale.

21. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo Tari, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il Tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del Tributo comunale.
3. Ai sensi dell'art.38- bis "Riversamento del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali" del decreto-legge 26 ottobre 2019, n.124 convertito, con modificazioni, con legge 19 dicembre 2019, n.157, nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2020, la struttura di

gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5 del presente articolo. Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il Tributo è dovuto nella misura del 20% della Tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Il Tributo è ridotto tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile,

- al 25% per le utenze poste ad una distanza da 300 a 600 metri
- al 50% per le utenze poste ad una distanza oltre 600 metri

dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso, limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15%;
- b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 15 %;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

4. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 15% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 23.

Art. 25. Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta.

3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.

4. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.

5. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l'entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

6. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.

Art. 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, dando comunque atto che il totale delle riduzioni della tariffa di base di riferimento non può superare il **60%** della stessa.

Art. 27. Obbligo di dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

2. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri; qualora nessuno provveda alla dichiarazione, si provvederà alla iscrizione d'ufficio in banca dati, con l'applicazione degli interessi e sanzione di legge in quanto applicabili per le annualità oggetto di verifica.

Art. 28. Versamenti

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto, inviando, di norma, ai contribuenti, avvisi di pagamento e modelli di versamento precompilati contenenti le informazioni previste dalla normativa vigente e che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo sui rifiuti e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate con scadenza entro il **30/11 (prima rata - acconto) – 31/12 (seconda rata – acconto) - 31/01 (terza rata – saldo)**. Trattandosi comunque di tributo in autoliquidazione da parte del contribuente, si precisa che qualora non sia pervenuto l'avviso e modelli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta alle scadenze stabilite nel presente regolamento, rivolgendosi, se ritiene opportuno, all'ufficio tributi per la stampa della documentazione di versamento.

2. Il tributo TARI per l'anno di riferimento è versato al comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs 9 luglio 1997 n. 241, oppure tramite altri sistemi di pagamento previsti dalla normativa vigente.

3. Al contribuente che non versi entro le scadenze stabilite le somme dovute, è notificato, a mezzo raccomandata A.R. oppure tramite le altre forme di notifica previste dalla normativa vigente, e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento; dal 1° gennaio 2020 sono applicabili le norme che prevedono l'accertamento esecutivo anche ai tributi locali.

4. **Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro.** Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Il tributo giornaliero, da calcolarsi in caso di occupazioni non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro.

Art. 29. Poteri del Comune

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile del tributo comunale a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno tre giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

4. Il Comune, anche tramite il Gestore, in qualsiasi momento può organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da

verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal DPR 158/99.

5. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

Art. 30. Accertamento

1. L'omessa, infedele o incompleta presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a mezzo raccomandata A.R. oppure tramite altra forma di notifica prevista per legge, inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute, per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al regolamento generale delle entrate comunali.

5. Le attività di riscossione relative agli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, sono potenziate mediante l'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge n.160 del 27-12-2019 art.1 commi da 784 a 815, riferite alla introduzione dell'"Accertamento esecutivo" anche in materia di tributi locali.

Art. 31. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione Amministrativa del 100% del tributo dovuto, con un minimo di €.50,00 (cinquanta);

3. In caso di omessa dichiarazione anche relativamente ad uno solo degli immobili occupati si applica la sanzione amministrativa del 100% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00 (cinquanta);

4. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 50% del tributo non versato, con un minimo di €. 50,00 (cinquanta);

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 31, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di €. 100,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione;

6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2-3-4-5 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Si applica per quanto non specificatamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472.

Art. 32. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 33. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'art. 30, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 34. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 296/2006 non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 12,00 per anno d'imposta.

Art. 35. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni, oltre all'applicazione del reclamo con mediazione. Il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa, qualora il valore della controversia non sia superiore a cinquantamila euro.
Per la costituzione in giudizio e per tutte le fasi della controversia, a partire dal 1° luglio 2019, è obbligatorio il rispetto della modalità telematica "Processo Tributario Telematico (PTT)" di cui all'art.16 del D.L. n. 119/2018.

Art. 36. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Art. 37. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

UTENZE DOMESTICHE
Nucleo Familiare composto da :
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 componenti
6 o più componenti

Categorie di attività UTENZE NON DOMESTICHE
--

COMUNI FINO A 5.000 abitanti	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici e agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club

Si ritiene opportuno integrare/aggiungere alla presente TABELLA la seguente categoria, con decorrenza dal 1 gennaio 2021 considerata la conferma delle tariffe 2019 per il 2020 con la successiva delibera di approvazione delle tariffe, in applicazione della deroga di legge :

22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Sulla base delle seguenti indicazioni fornite dal MEF in occasione della emanazione delle linee guida TARES e precisamente *“Sebbene il metodo proponga per le utenze non domestiche una tassonomia parzialmente diversa in relazione alla popolazione del comune, **non sembrano esistere ostacoli a introdurre, anche per comuni sino a 5.000 abitanti, categorie di utenza previste solo per i comuni al di sopra di tale livello laddove presenti sul territorio dell'ente, come ad es. cinematografi e teatri, ospedali, magazzini senza vendita diretta, insieme ai corrispondenti coefficienti di produttività. Sembra altresì potersi ritenere che, nel caso di servizi gestiti a livello sovracomunale ed erogati in maniera omogenea, si possano applicare a tutti gli enti locali, anche se taluni di essi risultino inferiori a 5.000 abitanti, le categorie ed i coefficienti relativi ai comuni aventi popolazione maggiore di 5.000 abitanti”***

N.B. I Coefficienti delle UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE saranno attribuiti in sede di approvazione del Piano Finanziario e Determinazione delle Tariffe, in base ai criteri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e tenuto conto del disposto normativo di cui all'art.1 comma 652 LEGGE 27-12-2013 n.147, e precisamente:

... Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe **il comune può prevedere per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.**

ALLEGA
TO 1)

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Elenco attività indicate nel decreto	Ulteriore elencazione stabilita dal Comune
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di cu	Associazioni o istituzioni politiche, culturali, sindacali, previdenziali, benefiche, religiose, sportive senza ristoro, tecnico – economiche; scuole da ballo, sale da gioco, sale da ballo o da divertimento; scuole pubbliche, private e parificate di ogni ordine e grado; centri di istruzione e formazione lavoro
Campeggi, distributori carburanti	Aree attrezzate per la sosta dei turisti e simili, palestre, piscine, bocciodromi, campi da tennis, luna park, esclusa la somministrazione alimenti e bevande
Stabilimenti balneari	
Esposizioni, autosaloni	Gallerie d'asta, commercio auto, esposizioni mobili, piastrelle, sanitari, strumenti musicali, macchine agricole e attrezzature da giardino, aree coperte e scoperte operative
Alberghi con ristorazione	
Alberghi senza ristorazione	Ostelli per la gioventù, foresterie, alberghi diurni e simili, alberghi, locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residences, case albergo, bed and breakfast
Case di cura e riposo	
Uffici, agenzie, studi professionali	Istituti assicurativi pubblici e privati, autoscuole, emittenti radio tv pubbliche e private
Banche ed istituti di credito	
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria	Profumerie, vendita elettrodomestici e simili, prodotti per la casa, fotografi, sementi e prodotti agricoli da giardino, materiali edili - termoidraulici, oreficerie e telefonia, giocattoli, materiale elettrico, colori e vernici, arredamento, ottici
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	Comprese le erboristerie e articoli sanitari
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, barbiere, estetista)	Restauro mobili, riparazione – manutenzione macchine per ufficio ed elaborazione, lavanderie e puliseco, riparazioni tv, carpenteria, stileria, vetreria con produzione di serramenti, sartorie, riparazione cicli e motocicli
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	Compresi i gommisti
Attività industriali con capannoni di produzione	
Attività artigianali di produzione beni specifici	Tomaifici, pelletterie, assemblaggio materiale elettrico e lampadari, laboratorio confezioni, maglierie e sartorie, calzaturifici, tappezzerie, tipografie, cornici, astuccifici, lab. di cartotecnica, lab. di pasticceria, lab. di panificazione, lab. odontotecnico, lab. orafa e fotografico, gelaterie artigianali, pizzerie artigianali per esportazione
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	Rosticcerie, friggitorie, tavole calde, attività rientranti nel comparto della ristorazione
Bar, caffè, pasticceria	Comprese gelaterie
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e form	
Plurilicenze alimentari e/o miste	Enoteche e vendita al dettaglio di bibite
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	Comprese le superfici commerciali di serre e/o vivai adibite alla vendita ed al confezionamento
Discoteche, night club	

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to AVALTRONI ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA

N. 415 Registro Pubblicazioni

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito informatico di questo Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69).

Fratte Rosa, 09-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Fratte Rosa, 09-10-20

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

- La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi da oggi 09-10-20 al 24-10-2020
- La presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione avvenuta oggi 09-10-20 (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Fratte Rosa, 26-10-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to RANOCCHI DOTT.SSA SABRINA
